

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)
DENOMINATO "S.U.A.P. LOMELLINA"**

L'anno 2024, il giorno XX del mese di XXXXXX, alle ore XX,XX, presso il COMUNE di CILAVEGNA (PV), sono intervenuti i Sigg. Sindaci, o loro delegati, dei COMUNI di CILAVEGNA, BREME, CANDIA LOMELLINA, CASSOLNOVO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, COZZO, GRAVELLONA LOMELLINA, OLEVANO DI LOMELLINA, PARONA, ROBBIO, ROSASCO, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA E ZEME, in attuazione dei rispettivi atti deliberativi:

- ❖ COMUNE di CILAVEGNA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di BREME - Deliberazione del Consiglio Comunale n° n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di CANDIA LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di CASSOLNOVO - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di CASTELLO D'AGOGNA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di CASTELNOVETTO - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di CERETTO LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di CERGNAGO - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di COZZO - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di GRAVELLONA LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di OLEVANO DI LOMELLINA- Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di PARONA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di ROBBIO - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;

- ❖ COMUNE di ROSASCO - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di SAN GIORGIO DI LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di SARTIRANA LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di SEMIANA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di VALLE LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di VELEZZO LOMELLINA - Deliberazione del Consiglio Comunale n° XX del XX/XX/2024;
- ❖ COMUNE di ZEME - Deliberazione del Consiglio Comunale n°. n° XX del XX/XX/2024;

VISTO:

- ❖ l'art. 38, c. 3, del D.L. 25/6/2008, n°. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008, n°. 133, che rimandava ad un regolamento atto a procedere alla semplificazione ed al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al precedente regolamento contenuto nel D.P.R. 20/10/1998, n°. 447;
- ❖ l'art. 25 del D.Lgs. 26/3/2010, n°. 59 (cosiddetta "Direttiva Servizi");
- ❖ il D.P.R. 7/9/2010, n°. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133");
- ❖ in particolare, l'art. 4, c. 5, del D.P.R. 160/2010, che consente ai Comuni di esercitare le funzioni inerenti al S.U.A.P. anche in forma associata fra di loro;
- ❖ che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una gestione uniforme sull'intero territorio interessato, una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei costi relativi;
- ❖ che, al fine dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n°. 267;
- ❖ che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive con i sopraccennati atti deliberativi, tutti esecutivi ai sensi di legge;
- ❖ che con i sopradetti atti deliberativi è stato altresì approvato lo schema della presente Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n°. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.), ivi comprese le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva, fra gli Enti firmatari della presente Convenzione medesima, ma ad eccezione del COMUNE di CASSOLNOVO, che, previo accordo autonomo con il COMUNE di CILAVEGNA, gestisce direttamente le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva.

A tutti gli effetti il Comune capofila della Convenzione è il COMUNE di CILAVEGNA, presso il quale ha sede il S.U.A.P. associato.

Art. 2

Sportello Unico per le Attività Produttive

Gli Enti associati delegano al COMUNE di CILAVEGNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n°. 267, tutte le funzioni del S.U.A.P. di cui al D.P.R. 7/9/2010, n°. 160, eccezion fatta per i COMUNI di BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELNOVETTO, COZZO, OLEVANO DI LOMELLINA, ROBBIO, ROSASCO, SARTIRANA LOMELLINA E ZEME, per i quali si stabilisce che l'istruttoria relativa alle istanze riguardanti tali Comuni medesimi sarà gestita dal COMUNE di ROBBIO, mentre competerà al COMUNE di CILAVEGNA, quale Comune capofila, la ricezione, la protocollazione e la trasmissione telematica delle pratiche a tutti gli Uffici competenti, nonchè il rilascio delle ricevute di presentazione al protocollo del S.U.A.P. associato delle istanze stesse a chi ne abbia fatto richiesta.

Al S.U.A.P. associato attiene la responsabilità esterna, mentre gli Enti associati nominano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o più loro referenti, che si coordineranno con il Responsabile del S.U.A.P. associato.

Art. 3

Adesione di nuovi Enti Locali

L'adesione di nuovi Enti Locali alla presente Convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della medesima, sentito il Responsabile del S.U.A.P. associato e previa approvazione degli Organi deliberanti delle parti.

Ai sensi e per gli effetti del successivo art. 5, c. 2, punto 7), la Conferenza dei Sindaci vincola l'adesione alla garanzia del mantenimento degli standards di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione.

Art. 4

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive associato

Alla direzione del S.U.A.P. associato è preposto un Responsabile di Servizio, che viene individuato nel Responsabile pro-tempore del S.U.A.P. del COMUNE di CILAVEGNA, quale Comune capofila e che, in caso di assenza per ferie o malattia, sarà sostituito dal Segretario Comunale di ciascun Ente associato.

Al Responsabile del S.U.A.P. associato competono tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 7/9/2010, n°. 160, compresi tutti gli atti, che impegnano le Amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, ivi compresa la possibilità di organizzazione, in accordo con chi di dovere all'interno degli Enti associati, delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi definiti dagli Organi di Governo.

Compete, in particolare, al Responsabile del S.U.A.P. associato la responsabilità del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010.

Ferme restando la competenza e la responsabilità di cui sopra, il Responsabile del S.U.A.P. associato assegna ai Referenti degli Enti associati, nei 15 giorni successivi al termine di cui al precedente art. 2, c. 2, la qualifica di "responsabili del procedimento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 7/8/1990, n°. 241, affidando loro la responsabilità delle fasi endoprocedimentali e degli adempimenti istruttori, che i medesimi seguiranno per conto dei rispettivi Enti di appartenenza, continuando, peraltro, ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

Oltre a quanto già indicato, il Responsabile del S.U.A.P. associato, coadiuvato dalla Conferenza dei Referenti, sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:

- ❖ coordina l'attività dei Referenti degli Enti associati;
- ❖ determina i criteri di interazione fra i Referenti del COMUNE di CILAVEGNA e del COMUNE di ROBBIO, garantendo la funzionalità del servizio nel caso di temporanea assenza dei rispettivi referenti stessi;
- ❖ segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici od i responsabili dei procedimenti di competenza;
- ❖ sollecita le Amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
- ❖ indice le Conferenze di Servizi;
- ❖ cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le Amministrazioni di volta in volta interessate.

Il Responsabile del S.U.A.P. associato riferisce sulle attività svolte alla Conferenza dei Sindaci ed invia relazione alla medesima su richiesta.

Art. 5

Conferenza dei Sindaci

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata del S.U.A.P. e per la verifica delle attività svolte dal S.U.A.P. medesimo è istituita la Conferenza dei Sindaci (o Assessori delegati) degli Enti associati.

Alla Conferenza dei Sindaci compete in particolare:

- ❖ la definizione del modello gestionale del S.U.A.P.;
- ❖ l'approvazione di una proposta di budget per la gestione del S.U.A.P., che verrà recepita, secondo le vigenti disposizioni di legge, nel bilancio del Comune capofila;
- ❖ le decisioni su eventuali spese straordinarie;
- ❖ le modalità di investimento di ulteriori fondi a disposizione (ad esempio, finanziamenti regionali);
- ❖ la scelta di avvalersi di distacchi o di persone, anche esterne agli altri Enti associati, per incarichi professionali con durata a termine, di ospitare stages, di offrire borse di studio o di avvalersi dell'opera di società esterne, tramite apposita Convenzione, per l'esternalizzazione delle attività di supporto e la decisione sulle relative modalità di copertura dei costi da sostenere;
- ❖ la definizione di accordi di programma o Convenzioni con altri Enti;
- ❖ le disposizioni in merito all'adesione di altri Enti Locali alla presente Convenzione;
- ❖ l'entità dell'incremento dell'indennità di posizione organizzativa a favore del Responsabile del S.U.A.P. associato, nonché l'entità dell'incremento della percentuale collegata alla conseguente indennità di risultato, ove dovessero variare rispetto a quelle inizialmente proposte ed accettate dai COMUNI aderenti alla presente Convenzione;
- ❖ le modalità di ripartizione delle spese di personale del Comune capofila da ripartire fra tutti i Comuni aderenti, ove dovessero variare rispetto a quelle inizialmente proposte ed accettate dai COMUNI aderenti alla presente Convenzione.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune capofila almeno una volta l'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1 dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi ufficialmente a tutti gli altri Enti associati a cura del Comune capofila.

Art. 6

Conferenza dei Referenti

Per il coordinamento ed il raccordo delle attività delle varie strutture è istituita la Conferenza dei Referenti del S.U.A.P. degli Enti associati.

Gli Enti associati nominano il proprio Referente del S.U.A.P., secondo quanto previsto dal precedente art. 2, c. 2.. In mancanza di tale nomina, il Referente viene automaticamente individuato nel Segretario Comunale.

La Conferenza dei Referenti è convocata e presieduta dal Responsabile del S.U.A.P. associato ed è composta da tutti i Referenti degli Enti associati.

La Conferenza dei Referenti svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione associata del S.U.A.P..

La Conferenza dei Referenti, in particolare:

- ❖ verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ❖ definisce le procedure e la modulistica, che devono essere applicate uniformemente da tutti gli Enti associati, nonché le dotazioni tecnologiche di cui i medesimi devono essere dotati;
- ❖ può rilasciare pareri consultivi agli Organi di Governo circa le materie oggetto della presente Convenzione;
- ❖ formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- ❖ formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;
- ❖ formula proposte per la definizione di accordi di programma o Convenzioni con altri Enti.

La convocazione della Conferenza dei Referenti è disposta dal Responsabile del S.U.A.P. associato con cadenza periodica fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7

Tariffe

I servizi resi dal S.U.A.P. associato sono soggetti al pagamento di spese e/o diritti, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere uniformi nell'ambito di tutti gli Enti associati.

Per gli anni 2025 e 2026 viene determinato un diritto S.U.A.P. per ogni pratica, pari ad €. 30,00 (trenta/00), che viene incassato dal Comune capofila, fermo restando un abbattimento del 50% a favore di attività poste in essere da soggetti non aventi scopi di lucro.

Per gli anni 2025 e 2026 il Comune capofila potrà aumentare l'importo del diritto S.U.A.P. di cui sopra, previa comunicazione agli Enti associati entro e non oltre il 31/12/2024.

Per le pratiche riguardanti i COMUNI di BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELNOVETTO, COZZO, OLEVANO DI LOMELLINA, ROBBIO, ROSASCO, SARTIRANA LOMELLINA e ZEME il diritto S.U.A.P. viene incassato dal COMUNE di ROBBIO.

Per la stampa delle tavole ed allegati di ciascuna pratica di Edilizia Produttiva vengono applicati i diritti del Comune capofila.

L'eventuale istruttoria richiesta al Comune capofila sarà addebitata all'Ente richiedente in base al costo orario, così come l'eventuale presenza del Responsabile del S.U.A.P. associato nei COMUNI, eccezion fatta per il COMUNE di ROBBIO.

Art. 8

Risorse. Rapporti finanziari ed organizzativi

Gli Enti associati:

1. stanziando nei propri bilanci i necessari fondi atti a finanziare la gestione associata del S.U.A.P. di cui alla presente Convenzione ed ammontanti a quanto previsto prospetto, che viene inviato per l'accettazione ai Comuni aderenti;
2. ai fini del rispetto delle norme relative alle limitazioni di spesa per il personale imputano a carico del proprio bilancio gli oneri di personale di propria competenza sostenuti per la gestione associata del S.U.A.P..

Art. 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità fino al **31/12/2026**, fatta salva la possibilità di recesso unilaterale in qualsiasi momento da parte di ogni singolo Comune, ma con un preavviso minimo (e successivo atto ufficiale) di 90 (novanta) giorni al COMUNE capofila e solo dopo aver regolato i propri rapporti finanziari con il Comune capofila.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti norme in materia di Imposta di Registro.

Art. 10

Controversie

Eventuali controversie sull'interpretazione della presente Convenzione sono demandate al TRIBUNALE di PAVIA, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11

Partecipazione ad avvisi pubblici e gestione finanziamenti pubblici

I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano il Comune di Cilavegna, quale Comune capofila della Convenzione, a partecipare ad avvisi pubblici e alla gestione di finanziamenti pubblici sotto il profilo amministrativo e contabile.